

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

In data 3.04.2000, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, composta dal Magnifico Rettore e dal Direttore Amministrativo, E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE, composta dalle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria aventi titolo e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria,

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO STRALCIO

"INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO TRA LE VARIE STRUTTURE"

ART. 1

Il lavoro straordinario non può costituire fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. Può essere utilizzato per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Il pieno espletamento dei compiti istituzionali e il servizio all'utenza devono essere prioritariamente assicurati con l'adozione, da parte del personale disponibile, di tutte le tipologie di articolazione dell'orario di lavoro contrattualmente previste, nonché, eventualmente, con l'erogazione di altre forme di compenso incentivante.

ART. 2

Il 75 % della metà dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 42, comma II, lett. a), del C.C.N.L. è suddiviso per il numero complessivo delle unità di personale tecnico amministrativo assegnate alle Strutture di cui si compone questa Università.

Ciascuna Struttura disporrà di un budget complessivo di ore di lavoro straordinario pari al monte ore unitario (come sopra calcolato) moltiplicato per il numero di unità di personale tecnico amministrativo assegnato a ciascuna medesima Struttura.

ART. 3

Salvo casi eccezionali, il tetto massimo individuale di ore di lavoro straordinario è fissato in n. 180 ore ed il tetto mensile massimo individuale in n. 30.

ART. 4

Il 25 % della metà dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 42, comma II, lett. a), del C.C.N.L. e' riservato alla remunerazione delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario per indifferibili esigenze di carattere generale dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche. A queste ultime sarà riservato il 30% della quota individuata ai sensi del presente articolo.

ART. 5

Nell'ambito del monte ore complessivamente assegnato alla Struttura, e sulla base di quanto stabilito al sopra citato art. 3, il Responsabile della stessa procede alla attribuzione a ciascun dipendente del monte ore individuale, in osservanza ai principi di cui all'art. 1 del presente contratto, mediante ripartizione nel limite del monte ore complessivo assegnato alla Struttura.

ART. 6

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario.

ART. 7

Il presente contratto-stralcio ha efficacia fino al 30 giugno 2000.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI